

XVII COMUNITA' MONTANA "MONTI AURUNCI"
ZONA XVII DEL LAZIO - SPIGNO SATURNIA (LT)

Regolamento



DEI CRITERI E DELLE MODALITA'

"Per la Concessione di Finanziamenti e Benefici Economici a Soggetti Pubblici e Privati nel Campo Turistico, Culturale, Sociale, Sportivo e Ambientale, ai sensi dell' Art. 12. della Legge 7.8.1990 N. 241".

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241;

ART. 2 OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi riferiscono.

ART. 3 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Contestualmente o successivamente all'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio fissa gli obiettivi programmatici specifici che l'Amministrazione deve conseguire con la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

ART. 4 TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi ai soggetti di cui all'articolo 7 possono articolarsi in forma di:
 - a) sovvenzioni, allorché la Comunità Montana si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzativa da altri soggetti o che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - b) contributi, allorché le provvidenze, a aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette favorire attività e/o iniziative per le quali la Comunità Montana si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - c) sussidi, allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
 - d) ausili finanziari, quando si tratti di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
 - e) vantaggi economici riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà, ovvero nella disponibilità della Comunità Montana nonché di prestazione di servizi gratuiti, oppure a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunitari.

ART. 5
LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - a) le provvidenze da erogare in attuazione di funzioni delegate o sub delegate, in quanto disciplinate dalla legge delega;
 - b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti.

CAPO II
PROCEDURE

ART. 6
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE

1. Tenuto conto degli obiettivi programmatici approvati dal Consiglio, delle risorse disponibili in bilancio e dei criteri fissati dal presente Regolamento, la Giunta approva il bando o i bandi, entro il 30 aprile, nei quali sono fissati le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione delle provvidenze.
2. Il Dirigente del Settore competente approva la graduatoria finale, assegna le provvidenze ed impegna le somme necessarie.
3. Al di fuori dei casi di cui sopra, possono essere concesse dalla Giunta, previo concorde parere della Commissione alla Trasparenza, provvidenze per iniziative di rilevante interesse in relazione alle finalità generali perseguite dalla Comunità Montana, programmate dopo la pubblicazione del bando/o in assenza dello stesso.

ART. 7
DESTINAZIONE DELLE PROVVIDENZE

1. Le provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere possono essere disposte solo a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità comunitaria;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità comunitaria;
 - c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità comunitaria. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte negli elenchi di cui all'articolo 6 della Legge 11.08.1991, n. 266;
 - d) di scuole di ogni ordine e grado.

ART. 8

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Comunità Montana devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento:
2. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari, quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali devono essere corredate da:
 - a) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente e dell'ultimo bilancio di esercizio, se trattasi di un ente dotato di personalità giuridica;
 - b) relazione illustrativa del programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento;
 - c) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - d) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la natura e provenienza.
3. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Comunità Montana devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate dal richiedente e dalla Comunità Montana.

ART. 9

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta a presentazione del rendiconto e di documentazione recante la pubblicizzazione del patrocinio della Comunità Montana.

ART. 10

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. La Comunità Montana, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Comunità Montana non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, e progetti ai quali ha accordato provvidenze nè assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o nella disponibilità economica delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Comunità Montana.
4. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a fare risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/ o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Comunità Montana;

CAPO III AREE DI INTERVENTO

ART. 11 AREE DI INTERVENTO

1. Le aree di intervento, per le quali la Comunità Montana può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:
 - a. alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b. alle attività culturali, folkloristiche, celebrative ed educative;
 - c. alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - d. allo sviluppo economico;
 - e. alla promozione e sviluppo del turismo
 - f. alle attività sportive e ricreativo del tempo libero.
2. Per ciascuna area sono individuate, negli articoli successivi, le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

ART. 12 AREA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunitario, sono principalmente finalizzati:
 - a. al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b. alle iniziative per promuovere nei cittadini in rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio comunitario, che annoverano tra le loro finalità la tutela e l'arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme del volontariato specifico.
3. Le provvidenze sono altresì concesse a:
 - a) enti e comitati di volontariato, con sede ed attività nella provincia, che per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro nel campo della protezione civile;
 - b) associazioni e comitati di volontariato, a residenza extra-provinciale, per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio provinciale;
 - c) enti, istituzioni e organismi di natura pubblica, operanti nel territorio provinciale, per iniziative di particolare rilevanza o significato svolte, in relazione all'esercizio delle competenze loro attribuite, a sostegno della protezione civile.

ART. 13

AREA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, CELEBRATIVE ED EDUCATIVE

1. Gli interventi della Comunità Montana per sostenere le attività e le iniziative culturali, folkloristiche, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:
 - a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunitario;
 - b) all'organizzazione e all'effettuazione nella Comunità Montana di attività e/o iniziative teatrali musicali di pregio artistico;
 - c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità montana;
 - d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - e) alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali, fra i giovani della comunità montana e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - f) all'organizzazione nel territorio comunitario di convegni, mostre, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturali;
3. Sono ammissibili:
 - attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla Comunità Montana;
 - iniziative singole di particolare rilevanza per la comunità montana e per il suo patrimonio storico-culturale;
 - acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
 - acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie o a centri culturali;

ART. 14

AREA DELLE ATTIVITÀ UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO

1. Gli interventi della Comunità Montana sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.
2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purchè aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale abbiano di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.
3. In via eccezionale sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale con rilevanza sovracomunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale e nei confronti dei quali l'apporto dell'Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 15

AREA DI SVILUPPO ECONOMICO

1. Gli interventi della Comunità Montana per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare :
 - a) al concorso per l'organizzazione delle fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio comunitario, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nella comunità montana, ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del patrimonio ambientale artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale;
 - d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione;
2. Le provvidenze sono disposte a favore di enti pubblici e privati allo scopo di valorizzare o sostenere l'economia della comunità montana, i suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive.
3. Le provvidenze sono inoltre concesse:
 - a) per iniziative e progetti specifici di carattere imprenditoriale realizzati in correlazione con esigenze derivanti da particolari situazioni congiunturali o con obiettivi di sviluppo e di sostegno della economia comunitaria predeterminati negli strumenti di programmazione della comunità montana, della provincia od in quelli regionali ai quali essa si richiama;
 - b) per il credito a sostegno di iniziative dirette a realizzare interventi agevolati a favore di attività economiche individuate nei programmi comunitari come abbinabili di particolare promozione. In tali casi la proprietà degli interventi e le loro modalità attuative sono disciplinate da convenzioni od accordi fra la Comunità Montana ed i soggetti destinatari delle provvidenze.

ART. 16

AREA DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO

1. Gli interventi della Comunità Montana per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine della Comunità Montana, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità comunitaria, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio comunitario che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio comunitario.
3. In via eccezionale le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati che operano con fini imprenditoriali, in zone del territorio comunitario a speciale vocazione turistica, ma economicamente abbinabili di incentivazione e che svolgono attività e gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse per il turismo comunitario.

ART. 17

AREA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi della Comunità Montana per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. La comunità montana interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative, del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. La Comunità Montana può concedere contributi una tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

CAPO IV

PROVVIDENZE DIVERSE

ART. 18

PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Comunità Montana delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturali, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio della XVII Comunità Montana 'Monti Aurunci'";
2. Le richieste di patrocinio dirette al presidente devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo, e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti;
3. Il patrocinio, qualora non comporti oneri, è concesso dal Presidente.

ART. 19

PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente Regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guldoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni, culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folkloristiche o con altri fini sociali.

CAPO V
ALBO DEI BENEFICIARI

ART.20
ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

1. E' istituito, ai sensi dell' articolo 22, comma 1, della Legge 30.12.1991, n. 412, l'albo dei soggetti pubblici e privati , a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunitario.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
3. L'albo e gli elenchi di cui al precedente comma sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.
4. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

ART. 21
SUDDIVISIONE DELL'ALBO

- 1) L'albo è suddiviso in aree di intervento ordinate come appresso:
 - area della tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - area delle attività culturali, celebrative ed educative;
 - area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - area dello sviluppo economico;
 - area della promozione e sviluppo del turismo;
 - area delle attività sportive, ricreative e del tempo libero.
- 2) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:
 - la denominazione e ragione sociale;
 - la sede legale;
 - il numero di codice fiscale o partita IVA, solo se posseduti;
 - le finalità dell'intervento., espressa in forma sintetica;
 - l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - le disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 3) Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:
 - le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
 - la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo alla predetta pubblicazione, ad eccezione dell'articolo 6 che entra in vigore immediatamente.